

PS12661 - HOT CHIP CHALLENGE

Provvedimento n. 31067

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 febbraio 2024;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il *"Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie"* (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 21 novembre 2023, con la quale la società DAVE'S S.r.l. ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento

I. LE PARTI

1. La società DAVE'S S.r.l. (di seguito, anche, Professionista) in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo si occupa della commercializzazione, somministrazione e distribuzione, all'ingrosso e al dettaglio, di prodotti alimentari, anche attraverso il sito web <https://www.davesamericanfood.com/> (di seguito, Sito), e, in particolare, della distribuzione in Italia del prodotto denominato *"Hot Chip Challenge"* della società Hot-Chip s.r.o. con sede legale nella Repubblica Ceca. Il bilancio del Professionista, relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, presenta ricavi per 3.446.005,00 euro.

2. L'Unione Nazionale Consumatori, in qualità di segnalante.

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

3. Il procedimento concerne il comportamento, posto in essere dal Professionista, consistente nella i) induzione a una sfida – presente già nella denominazione del prodotto (i.e. *"Hot Chip Challenge"*) – rivolta, prevalentemente, a un gruppo di consumatori costituito dagli adolescenti, che viene diffusa attraverso la pagina internet <https://www.davesamericanfood.com/prodotto/hot-chip-challenge/>; nella ii) non adeguata rappresentazione delle informazioni circa i rischi connessi all'uso del prodotto distribuito (i.e. *"Hot Chip Challenge"*); nella iii) omissione di informazioni rilevanti in considerazione della distribuzione di un prodotto alimentare suscettibile di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ovvero suscettibile – per le modalità di commercializzazione – di porre in pericolo la salute e la sicurezza di bambini ed adolescenti nonché nella iv) omissione di informazioni rilevanti circa le caratteristiche principali del prodotto distribuito.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

1) L'avvio dell'istruttoria, il sub-procedimento cautelare e l'iter del procedimento

4. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 16 novembre 2023¹ è stato comunicato al Professionista l'avvio del procedimento istruttorio PS12661, nonché il contestuale avvio di un sub-procedimento cautelare per l'eventuale sospensione provvisoria della pratica. In tale sede è stato ipotizzato che la condotta di DAVE'S S.r.l. fosse suscettibile di integrare una violazione degli articoli 20, commi 2 e 3, 21, comma 1, lettera b), commi 3 e 4, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto si sostanzia nella i) induzione ad una sfida consistente nel consumo di prodotti potenzialmente nocivi e pericolosi per la salute e la sicurezza personale rivolta, prevalentemente, ad un gruppo di consumatori adolescenti, che veniva diffusa attraverso la pagina internet <https://www.davesamericanfood.com/prodotto/hot-chip-challenge/>; nella ii) non adeguata rappresentazione delle informazioni circa i rischi connessi all'uso del prodotto distribuito (i.e. *"Hot Chip Challenge"*); nella iii) omissione di informazioni rilevanti in considerazione della distribuzione di un prodotto alimentare suscettibile di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ovvero suscettibile – per le modalità di commercializzazione – di porre in pericolo la salute e la sicurezza di bambini ed adolescenti nonché nella iv) omissione di informazioni rilevanti circa le caratteristiche principali del prodotto distribuito.

5. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento istruttorio e del sub-procedimento cautelare è stato chiesto al Professionista, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo, nonché degli articoli 8 e 12 del Regolamento, di fornire informazioni, con la relativa documentazione, utili alla valutazione dei presupposti per

¹ [Doc. n. 5 fascicolo istruttorio.]

l'eventuale sospensione provvisoria della pratica e, in generale, della pratica commerciale in esame, ovvero di indicare i canali attraverso i quali è stata effettuata la commercializzazione, somministrazione e distribuzione del prodotto denominato "Hot Chip Challenge", il numero degli ordini ricevuti per ciascun mese dal 2019 al 2023 e la quantità di prodotto immessa nel mercato italiano, nonché i rapporti commerciali con la Società Hot-Chip s.r.o. quale produttore della "Hot Chip Challenge".

6. In data 21 novembre 2023², il Professionista, nel rispetto del termine assegnato, ha presentato una memoria difensiva, corredata da idonea documentazione a supporto, in riferimento alla valutazione dei presupposti circa l'eventuale sospensione provvisoria della pratica, ha trasmesso le informazioni richieste nella comunicazione di avvio del procedimento circa la pratica commerciale in esame, nonché ha presentato una proposta di impegni.

7. In data 30 novembre 2023³, valutato il venir meno del requisito della particolare urgenza (*periculum in mora*), è stata comunicata al Professionista la delibera di non adozione della misura cautelare ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del consumo e dell'articolo 8, del Regolamento adottata dal Collegio nell'Adunanza del 28 novembre 2023.

8. In data 10 gennaio 2024⁴, è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

9. In data 2 febbraio 2024⁵, il Professionista ha inviato la versione non confidenziale degli impegni.

10. In data 8 febbraio 2024⁶, è pervenuto il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

2) Gli elementi acquisiti e gli impegni del Professionista

11. Sulla base della segnalazione in atti, delle rilevazioni effettuate d'ufficio sul Sito, è emerso che il Professionista nella distribuzione e commercializzazione del prodotto denominato "Hot Chip Challenge", attraverso il richiamo ad una "challenge", veicolata anche attraverso i *social media*, avrebbe sfruttato l'elemento della sfida e della relativa pericolosità come leva per accrescere l'attrattiva del prodotto, e di conseguenza le vendite, inducendo in tal modo i consumatori (specie, minori e adolescenti) a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

12. È emerso, inoltre, che il prodotto "Hot Chip Challenge", risulterebbe essere particolarmente pericoloso per la salute dei consumatori nella misura in cui viene descritto attraverso espressioni quali "così piccante da essere insopportabile per alcuni", "faccia a faccia con il mietitore", "è un'esperienza davvero unica e per palati forti", "la patatina più piccante al mondo", "i tuoi occhi inizieranno a lacrimare" e attraverso la sfida "quanto riuscirai a resistere senza correre a bere qualcosa che spenga questo incendio?" alimentando, proprio con tali affermazioni, nel potenziale acquirente la volontà di raccogliere e superare quella sfida, così da far trascurare (e non valorizzare) gli effettivi rischi per la salute del prodotto messo in vendita, ovvero della sfida che diviene essa stessa parte del prodotto venduto come dimostrato dalla denominazione e dal confezionamento dello stesso.

13. In data 21 novembre 2023, il Professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 9 del Regolamento.

14. In particolare, tali impegni – che sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante – prevedono che il Professionista: (i) non commercializzi più il prodotto "HotChip Challenge"; (ii) non pubblicizzi più sul sito internet e sui social il prodotto "HotChip Challenge", nonché (iii) cancelli dai suoi listini (B2B e B2C) il prodotto "HotChip Challenge".

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

15. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso la rete *internet*, in data 23 gennaio 2024⁷ è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

16. Con delibera n. 33/24/CONS, pervenuta in data 8 febbraio 2024, la suddetta Autorità ha espresso il proprio parere.

17. In particolare, con riferimento all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione, utilizzato per diffondere la pratica commerciale, a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica, il predetto parere indica che "il mezzo di comunicazione utilizzato, in relazione al servizio offerto dal Professionista, risulta complessivamente idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che sulla base delle informazioni nel sito web del Professionista e nelle citate piattaforme di *social media*, potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale delle modalità di promozione e vendita utilizzate", ritenendo che "Internet sia uno strumento di

² [Doc. n. 7 fascicolo istruttorio.]

³ [Doc. n. 10 fascicolo istruttorio.]

⁴ [Doc. n. 12 fascicolo istruttorio.]

⁵ [Doc. n. 14 fascicolo istruttorio.]

⁶ [Doc. n. 15 fascicolo istruttorio.]

⁷ [Doc. n. 13 fascicolo istruttorio.]

comunicazione idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale rispetto alla quale è richiesto parere a questa Autorità".

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

18. L'Autorità ritiene che gli impegni proposti dal Professionista - tenuto conto delle circostanze del caso di specie - siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 16 novembre 2023, consistente nella i) induzione ad una sfida rivolta, prevalentemente, ad un gruppo di consumatori costituito dagli adolescenti diffusa attraverso la pagina internet <https://www.davesamericanfood.com/prodotto/hot-chip-challenge/>; nella ii) non adeguata rappresentazione delle informazioni circa i rischi connessi all'uso del prodotto distribuito (i.e. "Hot Chip Challenge"); nella iii) omissione di informazioni rilevanti in considerazione della distribuzione di un prodotto alimentare suscettibile di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ovvero suscettibile - per le modalità di commercializzazione - di porre in pericolo la salute e la sicurezza di bambini ed adolescenti nonché nella iv) omissione di informazioni rilevanti circa le caratteristiche principali del prodotto distribuito.

19. In particolare, gli impegni proposti dal Professionista consistenti nel (i) non commercializzare più il prodotto "HotChip Challenge"; (ii) non pubblicizzare più sul sito internet e sui social il prodotto "HotChip Challenge"; nonché (iii) cancellare dai suoi listini (B2B e B2C) il prodotto "HotChip Challenge" - attuati già durante il sub-procedimento cautelare - appaiono pienamente idonei a rimuovere gli elementi di illiceità delineati in sede di avvio dell'istruttoria.

20. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società DAVE'S S.r.l., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO, di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società DAVE'S S.r.l.;

RITENUTO, inoltre, che, in considerazione del notevole livello di diffusione (anche nei social media, in particolare su TikTok quale piattaforma frequentata da un pubblico di giovanissimi) che ha caratterizzato il prodotto "HotChip Challenge", come pure rilevato nel parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, si renda necessario disporre, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo, la pubblicazione degli impegni assunti da DAVE'S S.r.l. a sua cura e spese nella homepage del proprio sito internet;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società DAVE'S S.r.l., ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalla stessa proposti in data 21 novembre 2023 e 2 febbraio 2024, come descritti nel formulario allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) il Professionista non dia attuazione agli impegni;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parte che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

DISPONE

a) che la società DAVE'S S.r.l. pubblichi, a sua cura e spese, gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, nella *homepage* del sito internet <https://www.davesamericanfood.com/>, e che detta pubblicazione debba permanere per un periodo di sessanta giorni;

b) che la pubblicazione dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una copia della relativa pagina internet.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

ALLEGATO 1

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 27, COMMA 7 DEL CODICE DEL CONSUMO, DELL'ART 8 COMMA 7 DEL D.LGS.145/2007 E DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO

1) Numero del Procedimento, data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento da parte del professionista

Procedimento N. PS/12661 - 16/11/2023.

2) Professionista che presenta gli impegni - In nome e per conto come da Procura in atti

DAVE'S S.r.l., c.f. 0305618 0809. p. iva 03056180809; in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in via Strada provinciale 1, 89013, Gioia Tauro (RC).

3) Pubblicità o pratica commerciale oggetto della comunicazione di avvio del procedimento

Pratica commerciale scorretta in violazione degli articolo 20, commi 2 e 3, 21, comma 1, lettera b), commi 3 e 4, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo.

4) Contenuto testuale degli impegni proposti e eventuale periodo di validità in relazione ai singoli profili oggetto della comunicazione di avvio del procedimento

Il professionista Dave's S.r.l., n.q. di distributore della patatina piccante "HotChip Challenge", si impegna formalmente:

A non commercializzare il prodotto specifico "HotChip Challenge";

A non pubblicizzare (sito e social) il prodotto specifico "HotChip Challenge";

A cancellare dai suoi listini (b2c e b2b) il prodotto specifico "HotChip Challenge".

5) Considerazioni circa l'ammissibilità e l'idoneità degli impegni a rimuovere i profili di illegittimità contestati nell'avvio dell'istruttoria

Per quanto riguarda l'ammissibilità e l'idoneità degli impegni a rimuovere i profili di illegittimità contestati nell'avvio dell'istruttoria, il Professionista si riporta integralmente alla memoria (ed allegati) depositata contestualmente al presente atto di impegno. Lo stesso però, tiene oltremodo a precisare che non vi è alcuna ammissione di responsabilità per come dedotto ut supra.

6) Eventuale versione non riservata e non confidenziale degli impegni

Per quanto riguarda il punto n. 6, non sussistono esigenze di riservatezza.

Gioia Tauro, li 20/11/2023

In fede